

Legge regionale 16 marzo 1982, n. 9 (BUR n. 11/1982)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL DISPOSTO DI CUI ALLA LETTERA F) DEL N. 7 DELLA TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 50.

Articolo unico

Le autorizzazioni previste per "esercizi di affittacamere" di cui alla lettera f) del numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, si intendono assoggettabili singolarmente a tassazione anche se rilasciate con un unico atto formale.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di affittacamere sono tenuti a provvedere ai conseguenti versamenti, in applicazione della interpretazione autentica di cui al precedente comma.